

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957
(134^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del Demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la Società "Aziende colori nazionali affini" (A.C.N.A.) » (1897) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2414, 2419
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2414
FORTUNATI	2417
GUGLIELMONE	2416
JANNUZZI	2415
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2418
RODA	2415, 2417
TRABUCCHI	2416, 2417

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni "Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.)" fino alla concorrenza di lire 312 milioni e 500.000 » (1987) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2412, 2413
Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>	2412, 2413

DE LUCA LUCA	Pag. 2413
FORTUNATI	2412
GUGLIELMONE, <i>relatore</i>	2413
TRABUCCHI	2412

« Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (1999) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2419, 2425, 2426, 2427
BRACCESI, <i>relatore</i>	2420, 2423, 2425
CENINI	2424
DE LUCA LUCA	2424, 2427
FORTUNATI	2423, 2424, 2425, 2426
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2426
RODA	2424, 2426, 2427
TRABUCCHI	2425, 2426

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmonne, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Marina, Mariotti e Minio sono sostituiti rispettivamente dai senatori Crollalanza, Agostino e Valenzi.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, interviene il senatore Jannuzzi.

Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali Bo e i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni " Azienda tabacchi italiani (A.T.I.) " fino alla concorrenza di lire 312.500.000 » (1957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni " Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) " fino alla concorrenza di lire 312.500.000 ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata perchè su talune questioni emerse durante il dibattito era stata ravvisata l'opportunità di conoscere direttamente il parere del Ministro delle partecipazioni statali. Il Ministro Bo è oggi intervenuto appunto per fornire le delucidazioni richieste.

BO, *Ministro delle partecipazioni statali.* Ho appreso che nel corso della precedente discussione sul disegno di legge in esame, la Commissione, su richiesta del senatore Jannaccone, ha espresso il desiderio che, prima di passare alla votazione del provvedimento, il titolare del Dicastero delle partecipazioni statali fornisse alcune delucidazioni. Sono a disposizione della Commissione per tutti i chiarimenti desiderati; però a me sembra, avendo preso conoscenza di quanto esaurientemente è stato esposto dal relatore, senatore Guglielmone, nella passata seduta, che i motivi addotti a giustificazione del provvedimento siano stati ormai posti in evidenza in modo più che convincente.

Ritengo che le ragioni per le quali il mio predecessore ha presentato il disegno di legge di cui si parla sono giustificate dal fatto che la Azienda tabacchi italiani necessita di un aumento di capitali per compiere ulteriori, urgenti investimenti. Traendo lo spunto da ciò, nel corso della precedente discussione alcuni componenti la Commissione si sono chiesti se gli investimenti dell'A.T.I. siano stati sempre

giustificati dal punto di vista economico, se cioè siano coerenti con le finalità dell'Azienda. Credo che si possa rispondere affermativamente, senza alcuna esitazione, perchè, se è vero che tra i vari investimenti dell'A.T.I. ve n'è uno che riguarda l'impianto di una nuova cartiera e di uno stabilimento per la stampa a rotocalco, è anche vero che tutto ciò è consentito dallo statuto dell'Azienda, in un punto nel quale si parla di esercizio di cartiere e di industrie affini. Tale precisazione elimina ogni dubbio che l'Azienda tabacchi italiani, investendo del denaro in una cartiera e in uno stabilimento per la stampa a rotocalco, sia andata al di là dei suoi compiti statutari.

Ciò posto, non ritengo di dover aggiungere alcunchè in sostegno di quanto esaurientemente fatto presente dal senatore Guglielmone nel corso della sua relazione. Prego pertanto la Commissione di voler considerare l'opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

TRABUCCHI. Uno degli argomenti trattati nel corso della precedente discussione ed a proposito del quale si desideravano chiarimenti, era quello di conoscere quale correlazione vi fosse tra la stampa a rotocalco e l'A.T.I. È stato evidentemente un errore arrendersi su tale richiesta, in quanto, come mi è stato possibile accertare, l'A.T.I. non ha solo il compito di confezionare i tubetti ma anche le scatole per sigarette, per cui necessariamente occorre disponga di una attrezzatura per la stampa a rotocalco e per la riproduzione a colori.

FORTUNATI. Quella testè trattata e risolta è la questione sollevata dal senatore Jannaccone. Peraltro ve n'è un'altra di maggiore importanza, quella che deriva dalla considerazione che l'A.T.I. è sorta in un particolare momento storico, in un momento cioè in cui la Azienda monopoli era caratterizzata da una determinata organizzazione, da particolari attrezzature e prospettive. Oggi ci troviamo con assoluta certezza in una situazione diversa, come diverse sono l'organizzazione e le prospettive, non soltanto sul piano tecnico ma anche e particolarmente su quello politico-economico dell'Azienda tabacchi italiani. Si impone per-

tanto la domanda se il Ministro delle partecipazioni statali ritenga che, nonostante il cambiamento della situazione, debba essere seguita la medesima politica economica sino ad oggi adottata per l'A.T.I. e per gli altri organismi in cui lo Stato figura quale socio prevalente. La domanda propone un problema che non può essere ovviamente risolto oggi e che comunque non ha attinenza con le attrezzature e l'efficienza tecnica dell'Azienda tabacchi italiani, sulle quali non posso esprimere un giudizio non conoscendone i dati relativi.

GUGLIELMONE, *relatore*. Il problema posto dal senatore Fortunati non può ovviamente essere esaminato e risolto oggi, anche se si può affermare che nulla impedisce allo Stato di decidere un differente orientamento e ordinamento per gli organismi citati. Oggi, invece, dobbiamo porci due domande: se si tratta di un investimento sano e se è una operazione conveniente quella di trasformare in capitali una parte delle esposizioni bancarie. Alla prima domanda una risposta affermativa è implicita nel fatto che anche lo Stato si è messo su una tale strada, e me ne rallegro, trattandosi di un investimento utile, cui è pertanto opportuno partecipare. La convenienza poi di trasformare in capitali esposizioni bancarie è indiscutibile. Pertanto sollecito l'approvazione del disegno di legge in esame, ribadendo che ciò non impedirà di riesaminare il problema di un diverso ordinamento, al quale peraltro mi dichiaro contrario.

BO, *Ministro delle partecipazioni statali*. Penso che la risposta alle osservazioni avanzate dal senatore Fortunati sia implicita, in quanto egli stesso ha riconosciuto che il problema da lui sollevato non può essere risolto oggi, in questa sede. Oggi la Commissione deve soltanto preoccuparsi, come il relatore senatore Guglielmonne ha fatto rilevare, di giudicare se il provvedimento in esame sia giustificato, se si tratti di investimento sano, necessario e urgente. Il problema ulteriore di fondo, quello della persistente vitalità dell'Azienda tabacchi italiani, potrà certamente essere esaminato a suo tempo.

Il senatore Fortunati, del resto, comprenderà che non potrei rispondergli in proposito in questa sede, in quanto si tratterebbe di porre il problema in una prospettiva molto più ampia, la revisione cioè degli enti statali azionari. A tale proposito comunque sono in corso studi particolareggiati ed il Parlamento avrà modo di occuparsi della questione. Anche a me pertanto non rimane che sollecitare la approvazione del disegno di legge in esame.

DE LUCA LUCA. Nella precedente discussione, preoccupato per il fatto che dalla relazione era risultato che l'A.T.I. era eventualmente autorizzata anche a emettere azioni di carattere mobiliare e immobiliare, avanzai la proposta di rinvio per ottenere delucidazioni in proposito. Avendo comunque appreso che l'onere contemplato nel provvedimento sarà investito in lavori per la cartiera e lo stabilimento per la stampa in rotocalco, mi ritengo soddisfatto del chiarimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero delle partecipazioni statali è autorizzato a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni Azienda tabacchi italiani (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 312 milioni e 500 mila.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 312.500.000 si farà fronte col versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni già assegnati alla dotazione della corona di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del Demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente tra la Amministrazione militare e la Società "Aziende colori nazionali affini (A. C. N. A.)" » (1897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del Demanio — in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la Società "Aziende colori nazionali affini (A.C.N.A.)" ».

Sul disegno di legge in esame la Commissione della difesa ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Tra l'Amministrazione militare e la Società « Aziende colori nazionali affini » fu stabilita una convenzione, fissata in un contratto in data 7 ottobre 1940, n. 783, in base alla quale detta Società avrebbe dovuto provvedere a delle costruzioni per l'Amministrazione stessa. Successivamente nacque una controversia tra l'Amministrazione militare e la Società A.C.N.A., caratterizzata da fasi abbastanza drammatiche e culminata nella emissione di due lodi in data 21 maggio 1947 e 18 dicembre 1951, non accolti da alcuno dei due enti, ma da entrambi im-

pugnati avanti la Corte di appello di Roma, con relativo giudizio tuttora pendente. Secondo uno di tali lodi, lo Stato avrebbe dovuto corrispondere alla Società « Aziende colori nazionali affini » la somma di 150 milioni di lire, transazione non accettata dall'A.C.N.A. Poiché il 7° Comando militare territoriale di Firenze aveva disposto, con decreto 30 aprile 1953, l'occupazione dello stabilimento di proprietà della Montecatini, sito in Aulla — frazione di Pallerone — riconosciuto indispensabile per esigenze militari, occupazione che di fatto avvenne in data 2 marzo 1954; e poichè la Montecatini è azionista di maggioranza dell'A.C.N.A., il Ministero della difesa ravvisò l'opportunità di permutare l'immobile di Pallerone con quello costruito a Rho dalla Società « Aziende colori nazionali affini », salvo conguaglio, sanando così contemporaneamente due controversie. Intanto la Direzione generale del Catasto aveva proceduto, secondo proprie perizie, alla stima di tali due complessi, fissando in lire 955 milioni il valore dello stabilimento di Rho e in lire 795 milioni quello dello stabilimento di Pallerone. Lo Stato avrebbe dovuto provvedere quindi alla corresponsione di un conguaglio di lire 200 milioni. La Direzione generale del Catasto, peraltro, aggiungeva che tali stime potevano ritenersi suscettibili di riduzione, anche sensibile, in dipendenza di situazioni particolari e di prezzi di affezione che potevano determinarsi nell'Amministrazione dello Stato, e che in conclusione la differenza poteva ridursi da 200 a 150 milioni di lire.

Con il disegno di legge in esame praticamente si mira a sanare il problema della permuta e quello della sistemazione della pendenza, mediante la somma di lire 150 milioni che sarebbe versata alla Società Montecatini, eliminando così ogni residua controversia. Per giungere a tale auspicato risultato, si è reso necessario un provvedimento legislativo, in quanto, in base alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato, non si può provvedere a permuta diretta per somme superiori al limite attualmente stabilito.

È evidente che non possiamo entrare nel merito delle stime effettuate dalla Direzione generale del Catasto. Nostro compito è di giudicare se, da un punto di vista generale, ri-

teniamo di poter superare come proposto le controversie tra l'Amministrazione militare, la Società « Aziende colori nazionali affini » e la Società Montecatini. A me sembra che la soluzione prospettata sia la migliore, e pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

RODA. È nota la mia avversione per la Montecatini, ma in questo caso essa non riguarda alcun monopolio particolare bensì le permutate. Penso infatti che in un'amministrazione ben ordinata, di permutate se ne dovrebbero fare il meno possibile, mentre vedo che sono ricorrenti e ne affiorano ad ogni seduta. Sono contrario per principio alle permutate perchè penso che in uno Stato bene ordinato, se si ha bisogno di un immobile lo si acquista: se si ha bisogno di un immobile in luogo di un altro non si ricorre al sistema della permuta ma al sistema della compra-vendita. Per me, la garanzia migliore è quella di mettere all'asta pubblica la proprietà da cedere, con procedura normale. La mia esperienza mi insegna che tutte le volte che un'Amministrazione pubblica si addentra nel regime della permuta, certamente i vantaggi non sono i suoi. Vorrei che mi si citasse un solo caso in cui l'Amministrazione pubblica abbia curato con una permuta i suoi interessi e non abbia perduto. Porto qui la mia esperienza di ex-amministratore del comune di Milano e questa esperienza mi ha insegnato che le permutate si traducono sempre in cattivi affari, malgrado tutte le assicurazioni di periti, di tecnici ecc.

Devo osservare, nel merito, che mentre in un primo tempo gli Uffici tecnici erariali stimarono il complesso industriale di Rho 995 milioni di lire ed il complesso industriale di Pallerone 795 milioni (il complesso industriale di Rho è quello che deve essere ceduto dallo Stato ed il complesso industriale di Pallerone è quello che deve essere ceduto allo Stato), in un secondo tempo si rimangiarono (è la vera parola) questa perizia tecnica, esprimendosi con vocaboli che costituiscono dei veri e propri brani da antologia, poichè, in un certo punto si parla di « dato brutto di stima ». Che cosa significa questa frase? Un dato di stima non è nè brutto nè netto, nè brutale o non brutale, è

soltanto la confluenza dei moltissimi criteri per cui si attribuisce un certo valore ad un certo immobile o ad un altro determinato bene. Il dato « brutto » significa che ci si vuol far digerire o ci si vuol convincere che la differenza di 200 milioni esistente fra il bene che lo Stato deve cedere ai privati e quello che i privati devono cedere allo Stato, è giustificata, forse, con la rinuncia da parte dello Stato di altri 50 milioni. Poichè, in definitiva, quando si fa una stima in favore dell'Erario di 200 milioni ci si convince che il dato è « brutto » e bisogna concedere uno sconto a vantaggio dei privati.

Ma ci sono delle considerazioni di carattere obiettivo per cui bisognerebbe finalmente smetterla con questo sistema delle permutate dove chi si avvantaggia è il privato e che costituisce un'irrisione a quella politica dei beni demaniali che non può essere fatta che attraverso pubblici incanti. La permuta significa restringere il campo dell'offerta ad un solo cliente ed io penso che neanche un rivenditore di stracci quando vende si fida (scusatemi la espressione) dell'offerta del primo cliente che capita nel suo negozio. Quando si vende, si cerca di offrire al maggior numero di individui possibile, il che è evidentemente escluso nel sistema della permuta. Ma qui interviene il « dato brutto », per cui dobbiamo concedere 50 milioni di sconto. Non ho mai visto che il dato brutto vada a vantaggio dello Stato. Tutto ciò è molto strano e deve finire; tutto ciò giustifica la mia opposizione a questa permuta fino a che non siamo in possesso di ulteriori elementi, che il relatore non è stato in grado di fornirci.

JANNUZZI. Prendo la parola perchè sono stato l'estensore del parere su questo disegno di legge presso la 4^a Commissione della difesa.

Al senatore Roda evidentemente è sfuggito un elemento: qui si tratta di una permuta tra la Montecatini e lo Stato; ma mentre la Montecatini è incontrastata proprietaria del bene che cede, lo Stato non è incontrastato proprietario, da parte sua, del bene che cede, per il quale c'è una contestazione con la società precedentemente proprietaria. Per chiudere la controversia, tuttora pendente, lo Stato ave-

va offerto ad un certo momento, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, 150 milioni a titolo di transazione sicchè il vantaggio dello Stato non è soltanto quello di avere la proprietà di un immobile di valore superiore ma di eliminare una controversia, per cui già aveva riconosciuto di dover dare 150 milioni; la differenza dei 50 milioni, tra i 200 valutati secondo la stima erariale ed i 150 accertati trova una contropartita da parte dello Stato nella risoluzione della contraversia. È questo il punto che la Commissione deve esaminare. Il parere che la 4^a Commissione deve dare è soltanto dal punto di vista militare, ma siccome avevo esaminato la questione anche dal punto di vista economico, ho creduto opportuno chiarire la questione.

GUGLIELMONE. Vorrei esprimere il mio dissenso sulla generalizzazione fatta dal collega Roda circa una presunta posizione di inferiorità dell'Amministrazione dello Stato e dei suoi organi per la permuta in esame e per le transazioni in genere. Che possano essere accaduti degli errori non lo voglio negare, ma so per esperienza personale e diretta, avendo presieduto per lunghi anni una società controllata dallo Stato, che in genere il tecnico erariale incaricato della stima è sempre bene a conoscenza dei prezzi e dei mercati ed ho in più di un'occasione constatato che proprio per questa conoscenza del mercato si è evitato allo Stato di fare dei cattivi affari. Ricordo un solo esempio: uno stabilimento in disuso in Sardegna, in merito al quale proprio col sistema deprecato dal collega Roda si è giunti ad un accordo per un impianto che stava per esser venduto a prezzi rovinosi. Vorrei aggiungere inoltre che è sempre bene interrompere le controversie, che non si sa dove possono andare a finire. Ma qui in particolare abbiamo una caratteristica: che il 49 per cento delle azioni dell'A.C.N.A. è dello Stato; in fondo, qui lo Stato transige con lo Stato. Noi siamo di fronte a qualche cosa che si ritira un po' entro se stessa. Ecco perchè non sarei così diffidente come il senatore Roda nell'approvare un disegno di legge che mi sembra già abbastanza chiaro.

TRABUCCHI. Devo semplicemente dire che, dal punto di vista della stretta teoria, è esatto che le permuta, siccome hanno un solo contraente alla volta, rendono molto facili le trattative. Ma ci sono tre argomenti, per i quali talvolta è assolutamente necessario arrivare ad una permuta.

Primo. Il caso in cui la permuta è l'unica via per sanare una situazione già divenuta difficile, come potrebbe essere quella in esame, in cui c'è una causa pendente. Ed allora non si tratta più di arrivare semplicemente ad uno scambio dei vari beni, si tratta di far sopire anche una vertenza nella quale c'è la possibilità o la previsione di andare soccombenti. Ci sono poi altri casi particolari, come quelli in cui è avvenuto (possiamo dirlo apertamente) che qualche bene è stato già occupato, ad esempio dai Comuni, che l'hanno usato ed utilizzato nel periodo postbellico.

Secondo. L'Amministrazione militare per la particolare natura del suo demanio, ha in questi ultimi tempi cambiato, per alcuni motivi particolari, il suo orientamento: per esempio, preferisce avere le caserme alla periferia anzichè al centro degli abitati; non vuole più particolari campi di tiro o altre cose, poichè attualmente s'è modificata la tecnica militare. Siccome quella Amministrazione non è per se stessa disposta a lasciare questi immobili con la speranza di trovare nei futuri bilanci dello Stato la possibilità di avere gli stanziamenti necessari ai suoi bisogni nuovi, che le consentano cioè, di ricostruire altrove quello che cede, con l'accordo del Ministero delle finanze, esige che beni militari siano sostituiti con altri beni, lo stabilimento con un altro stabilimento, e non si accontenta di avere soltanto l'area per lo stabilimento, ma non acconsente alla permuta finchè i beni da ricevere non sono completamente costruiti, in modo che cessa di utilizzare certi beni per averne subito altri. In questo caso non si può fare altrimenti che provvedere alla permuta, poichè è perfettamente lecito per l'Amministrazione militare rinunciare o non rinunciare ai suoi beni, e può essere logico che non vi rinunci, se non vengano garantite le sue finalità. Ciò potrà essere oggetto di critiche in relazione alle discussioni sul bilancio della Difesa, ma rappresenta una precisa realtà.

Terzo. È il caso in cui conviene fare la permuta per garantire a certi enti una data finalità. Quando, ad esempio, sui beni che gli enti vendono al Comune o all'ente pubblico, non si può fare più l'asta, bisogna per forza arrivare alla trattativa privata. Ed allora conviene qualche volta addirittura arrivare alla permuta, perchè il Comune ha la possibilità di cedere facilmente un tratto di terra per le finalità dello Stato, che avrebbe invece difficoltà a trovare del denaro per acquistarlo.

Questi i motivi che normalmente determinano la permuta. Se è vero che in questi casi dobbiamo essere più oculati del solito perchè nella permuta non c'è la garanzia dell'asta pubblica, tutti sappiamo però che anche le aste hanno i loro inconvenienti!

RODA. Ma no, no! So che quando un amministratore o un dirigente è coscienzioso, vende all'asta, ed all'asta pubblica, con una buona propaganda, so per esperienza diretta e personale che si raggiunge sempre il prezzo migliore che si possa ottenere.

TRABUCCHI. Ma allora non possiamo nemmeno avere sfiducia nei regolamenti stabiliti dalla nostra contabilità e dire che lo Stato è sempre la vittima designata della frode e che ciò è connaturato con le permuta che fa lo Stato! Certo che di reati del genere ce ne sono sempre stati. Credo che Cicerone abbia pronunciato una delle sue più belle orazioni contro Verre il quale commetteva anche lui delle frodi a danno dello Stato ancor prima che esistesse la Repubblica italiana. Il Codice penale stabilisce le pene per la « turbativa d'asta » e ciò vuol dire che anche per le aste c'è sempre stato il tentativo di frode. Ma non si può affermare che la permuta serva sempre per nascondere delle irregolarità. Nel caso concreto mi pare che il senatore Jannuzzi abbia spiegato bene la cosa: sostanzialmente si tratta di uscire da una situazione che purtroppo non dipende tutta dallo Stato e di dare all'Amministrazione della difesa uno stabilimento che vale di più e la possibilità di far lavorare questo stabilimento, che altrimenti starebbe per chiudersi. Non possiamo pertanto in linea di massima essere contrari al disegno di legge.

FORTUNATI. Mi pare che il centro della questione dipenda proprio dal fatto che spesso, purtroppo, questi problemi diventano estremamente complessi e di difficile valutazione quando è in giuoco l'Amministrazione militare, la quale ha un complesso quasi del tipo freudiano, per il nuovo e l'antico. È vano discutere con l'Amministrazione militare e chi ha vissuto nelle amministrazioni comunali sa il dramma di queste situazioni: le trattative sono estremamente difficili ed estenuanti non solo, ma poi, molte volte, l'Amministrazione militare, per una sua strana forma di mentalità, finisce obiettivamente per favorire soluzioni complesse.

Non conosco molto della situazione relativa al disegno di legge in esame e non esprimo giudizi. Però il provvedimento mi lascia un po' perplesso, perchè uno degli elementi della permuta è oggetto di contestazione; non per il fatto in se che sia o non sia oggetto di contestazione ma perchè si tratta di uno stabilimento che fu costruito per ordine dell'Amministrazione militare nel 1940. Non v'è dubbio che qui si è andati al di là di chi ha formalmente ragione, se cioè lo stabilimento sia in tutto od in parte di proprietà dello Stato, perchè evidentemente v'è stata una sperequazione nella valutazione economica. Saremmo degli ingenui se pensassimo che si sia costruito uno stabilimento militare nel 1940 senza guadagnarci! Si tratta infatti di stabilimenti costruiti in un particolare momento di congiuntura, in cui i controlli erano quelli che erano. Sappiamo che cosa è avvenuto fra il 1930 ed il 1940 con le caserme funzionali! Quando questi fatti si potranno descrivere, anche con un certo distacco, faranno in un certo senso sorridere ma faranno anche piangere. Ora le perplessità per me nascono da questo fatto: che, dal punto di vista formale, purtroppo, come spesso avviene, le cose possono essere impostate in modo tale da far dubitare della legittimità della richiesta fatta dall'Amministrazione; ma non v'è dubbio che dal punto di vista sostanziale qui si faccia un doppio guadagno. Si è guadagnato nella costruzione e si guadagna adesso, in sede di contestazione. Purtroppo questa è la situazione e noi stiamo pagando gli errori del 1940.

Anch'io insisto nel chiedere che nel caso di permuta si sia estremamente cauti perchè è vero che non sempre l'asta riesce, però è anche vero che in sede di asta si possono porre, secondo me, delle clausole tali per cui si può tornare sempre alla trattativa privata. Non si deve puntare all'asta per l'asta, ma si deve puntare all'asta come ad uno strumento, al quale eventualmente si potrà rinunciare, mentre non si può tornare all'asta quando si parta direttamente con il sistema della trattativa privata.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il senatore Guglielmonne ed il senatore Trabucchi per aver facilitato il mio compito; il senatore Trabucchi, in quanto ha ribattuto — e mi pare vittoriosamente — le osservazioni fatte dal senatore Roda, in merito alla affermazione che l'asta sia il mezzo più sicuro per la cessione di beni da parte dello Stato. Tuttavia, come ha osservato il senatore Trabucchi, vi sono delle contingenze (e questa del disegno in esame sarebbe una di quelle) in cui la permuta si presenta con il carattere dell'utilità da parte dello Stato. Perciò per la questione di principio relativo alla permuta, non faccio che richiamarmi alle osservazioni fatte dal senatore Trabucchi.

Il senatore Guglielmonne — e lo ringrazio in modo particolare — ha voluto richiamare la serietà e l'obiettività con cui gli organi dell'Amministrazione, ed in particolare la Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, svolgono i loro compiti. Non posso che affermare che anche in questa contingenza la Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali ha fatto il suo dovere.

Quanto al senatore Fortunati, che ha manifestato solamente delle perplessità, penso che, rifacendo la storia di questa vicenda, le sue perplessità potranno esser fugate. Nel 1953, il Comando militare territoriale di Firenze occupò d'autorità l'intero stabilimento della Montecatini, con la previsione di espropriarlo e costituirvi uno stabilimento di carattere militare; ed erano già stati fatti anche dei cosiddetti testimoniali dallo Stato, per stabilire le premesse del futuro cammino di questo esproprio. Senonchè, quando si trattò di det-

tare le modalità per l'occupazione temporanea, nacquero naturalmente delle discussioni, le quali discussioni convinsero l'Amministrazione militare che forse era più utile addivenire ad uno scambio ossia ad una permuta, fra lo stabilimento della Montecatini di Aulla nella frazione di Pallerone e lo stabilimento dello Stato di Rho. Senonchè, per lo stabilimento di Stato di Rho v'era la contestazione con la società A.C.N.A., che ne era in possesso. Questa contestazione derivava dal fatto che la A.C.N.A. aveva costruito un certo complesso di opere (come ha ricordato il senatore Fortunati) per conto dell'Amministrazione militare, sulla cui valutazione non v'era accordo fra l'Amministrazione militare, da una parte e la A.C.N.A., dall'altra. Per dirimere questo disaccordo, furono fatti due arbitrati ed è questo il punto su cui richiamo l'attenzione della Commissione. Uno di questi arbitrati stabiliva che lo Stato fosse proprietario di tutti gli stabilimenti (cosa che l'A.C.N.A. contestava, rivendicandone una parte) ma che lo Stato dovesse pagare all'A.C.N.A. 463 milioni 799 mila 315 lire, ossia lo Stato aveva già contro di sé un lodo arbitrale che lo faceva debitore dell'A.C.N.A. di quasi mezzo miliardo. Il lodo fu impugnato e la contestazione allo stato attuale esiste ancora. Ma quale sia l'esito definitivo di questa contestazione è *in mente Dei*.

Ed allora, poichè la Montecatini è azionista dell'A.C.N.A., parve opportuno di vedere se non fosse il caso di transigere in tutta questa complessa vertenza, eliminando l'A.C.N.A. e facendo questa permuta. Si capisce che, quando c'è una transazione, c'è un *aliquid dandum* ed un *aliquid reddendum*. Penso che, rifacendomi a quanto è stato esposto alla Commissione e tenendo presente che si tratta di una transazione, questa possa esser considerata utile per lo Stato, come ha, del resto, giustamente ricordato il senatore Jannuzzi, formulando qui il parere per conto della 4^a Commissione.

Mi pare che con questi chiarimenti e tenuto presente che viene eliminato un debito di 463 milioni e rotti, la Commissione possa in tutta sicurezza e con piena tranquillità dare l'autorizzazione che il Ministero richiede. Se poi la Commissione desidera che io legga la convenzione che ho qui sott'occhio, io la posso legge-

re, articolo per articolo; facendo però presente che il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato hanno già dato il loro parere favorevole; l'Avvocatura dello Stato per la parte formale ed il Consiglio di Stato per la parte di merito.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione generale sia stata ampia. Se ho ben compreso, c'è stata una valutazione di questi due stabilimenti, già approvata dall'Ufficio tecnico erariale, con una differenza di 200 milioni. Ora questa differenza viene portata a 150 milioni ma non c'è soltanto la permuta degli stabilimenti, c'è evidentemente la transazione di una lite pendente. La transazione è sempre un compromesso, nel quale teniamo conto del pro e del contro, come abbiamo fatto proprio l'altro ieri, in materia di permuta; per il comune di Chioggia era stata stabilita un'indennità di 117 milioni che lo Stato avrebbe dovuto pagare e noi, tutti d'accordo, salvo il senatore Trabucchi, per particolare riguardo verso il Comune, che si trova in difficoltà finanziaria, abbiamo ridotto in via di transazione, la somma alla metà. È una transazione che è stata fatta ed il Comune ha ringraziato. Ma non è la prima volta e non sarà l'ultima che in materia di compromessi e transazioni ricorreremo a queste misure conciliative.

Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura.

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, concernente la permuta dello Stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa) — frazione di Pallerone — di proprietà della Montecatini — Società generale per l'industria mineraria e chimica — e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la società « Aziende Colori Nazionali

e Affini » — A.C.N.A. — in dipendenza del contratto 7 ottobre 1940, n. 783 di repertorio, riguardante la costruzione dello stabilimento di Rho.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennità del 5 per cento a favore della società Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'articolo 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennità per il periodo dal 1° luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verrà provveduto con i fondi già iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario** » (1999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 riguardante le operazioni di credito agrario ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono modificati come segue:

Art. 6. — I prestiti di cui all'articolo 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria avente scadenza non eccedente il termine stabilito per la estinzione dei prestiti stessi. Se la scadenza della cambiale è più breve, la cambiale stessa potrà essere rinnovata una o più volte, purchè la scadenza dell'ultima non venga a superare il termine suddetto.

I prestiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 2 potranno essere effettuati anche mediante apertura di credito agrario in conto corrente, eventualmente assistita da cambiali agrarie di garanzia. L'apertura di credito dovrà avere gli stessi termini di scadenza contemplati nell'articolo 5 per le operazioni a cui è destinata.

I crediti di cui all'articolo 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o di altre ritenute idonee. L'Istituto mutuante potrà richiedere anche eventuali garanzie sussidiarie.

Qualora la natura, l'entità e le modalità delle operazioni lo consentano, i crediti potranno essere concessi anche mediante lo sconto di cambiali agrarie, rinnovabili ai sensi del primo comma del presente articolo, purchè l'operazione non abbia durata superiore ai cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dall'articolo 78 della legge 2 gennaio 1913, numero 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7. — Le cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo precedente, sono equiparate, anche nell'efficacia esecutiva, alle cambiali ordinarie.

L'apertura di credito in conto corrente agrario è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 1842 e seguenti del Codice civile, relative all'apertura di credito bancario, in quanto applicabili. Tanto le cambiali agrarie, originarie e di rinnovo, quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente agrario, debbono contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale o nel contratto di apertura di credito in conto corrente agrario gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 100 mila, il croce segno del debitore, che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini della legge vigenti, e la loro firma sarà autenticata dal Notaio o dal Sindacato o dal Giudice conciliatore; l'autenticazione è gratuita.

Tutte le disposizioni di legge vigenti per i prestiti agrari effettuati mediante sconto di cambiale agraria, valgono anche per i prestiti concessi sotto forma di apertura di credito agrario in conto corrente.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è inteso a modificare gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente l'ordinamento del credito agrario, già modificati dalla legge di conversione 5 luglio 1928, n. 1760.

Precisamente si tratta del credito agrario di esercizio destinato alle operazioni stabilite dall'articolo 2 della legge, or ora ricordata, operazioni elencate esattamente così:

1) prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti, la cui scadenza deve aver luogo rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto, da effettuarsi mediante sconto di cambiali agraria.

2) prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli che debbono essere pagati in rate annuali non superiori a cinque, da effettuarsi pure con sconto di cambiali agrarie.

3) anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o di privato deposito e con scadenze all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori, da effettuarsi ancora mediante sconto di cambiali agrarie.

4) prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti;

operazioni queste, da eseguirsi mediante sconto di cambiali, che dovrebbero avere scadenza non superiore ai sei mesi e che potranno alla scadenza essere sostituite in tutto o in parte con effetti rilasciati dai singoli soci.

Ho volutamente marcato la frase « da eseguirsi o da effettuarsi mediante sconto di cambiali » per mettere in rilievo l'intento preciso del nuovo disegno di legge mirante ad introdurre nel sistema del credito agrario di esercizio un nuovo istituto, quello dell'apertura di credito in conto corrente, allo scopo di evitare che gli agricoltori debbano sopportare maggiori gravami nei casi di utilizzo graduale dei crediti concessi dagli Istituti.

Il progetto consta di un articolo unico e si sostanzia appunto sulla proposta modificazione degli articoli 6 e 7. Sull'articolo 6 si rileva che la prima parte proposta, ha il fine di disciplinare alcuni punti per lungo tempo contro-

versi nella interpretazione dell'attuale testo e la nuova formulazione risulta soddisfacente. Il secondo comma del nuovo testo è il seguente: « I prestiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 2 (e si tratta precisamente: dei prestiti di conduzione e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti; delle anticipazioni su pegno dei prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico e privato deposito; dei prestiti a favore di enti e associazioni agrarie: a) per acquisto di cose utili alle aziende agrarie dei soci e b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti) potranno essere effettuati anche mediante apertura di credito agrario in conto corrente, eventualmente assistita da cambiali agrarie di garanzia ».

Per quanto riguarda l'articolo 7 dopo l'affermazione della equiparazione nella efficacia esecutiva delle cambiali agrarie, rilasciate ai sensi dell'articolo 6, alle cambiali ordinarie, si inserisce la « apertura di credito in conto corrente agrario » e si afferma che essa è regolata dalle disposizioni degli articoli 1842 e seguenti del Codice civile sulle aperture di credito bancario; si precisa che il contratto di apertura di credito in conto corrente agrario deve contenere le indicazioni delle cambiali agrarie originarie e di rinnovo circa lo scopo del prestito, il fondo per il quale il prestito è concesso, il luogo in cui trovansi depositati i prodotti e le garanzie dalle quali il prestito è assistito.

Successivamente si ammette il croce segno per le cambiali non eccedenti le 100.000 lire.

Infine l'articolo 7 si chiude col seguente periodo: « Tutte le disposizioni di legge vigenti per i prestiti agrari effettuati mediante sconto di cambiali agrarie, valgono anche per i prestiti concessi sotto forma di apertura di credito agrario in conto corrente ».

Il disegno di legge, secondo da relazione ministeriale, è frutto delle vive premure svolte dalle categorie economiche interessate, onde promuovere l'aggiornamento delle vigenti norme sul credito agrario, ed in effetti è per me consigliabile chiedervi un giudizio favorevole all'approvazione globale del disegno di legge. Non è molto, è vero, ma è un passo avanti nel-

l'opera di snellimento e di sviluppo dei provvedimenti vari riguardanti l'agricoltura. Proporrei comunque tre emendamenti, onde evitare incertezze che potrebbero frustrare o disturbare l'introduzione nel campo del credito agrario, dell'apertura di credito in conto corrente.

Primo: l'articolo 8 della legge 28 luglio 1927, n. 1509, stabilisce per i prestiti concessi per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione prodotti, il privilegio sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, mentre l'articolo 9 ammette che a garanzia dei prestiti e mutui di cui ai punti 1, 2 e 3, sia possibile la costituzione di un privilegio speciale sopra i frutti pendenti, e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi e sopra tutto quello che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo precedente.

Ora è vero che l'ultimo comma del progetto in esame suona così: « Tutte le disposizioni di legge vigenti per i prestiti agrari effettuati mediante sconto di cambiali agrarie, valgono anche per i prestiti concessi sotto forma di apertura di credito »; ma questo non toglie il dubbio che l'Istituto finanziatore possa effettivamente invocare i privilegi che ho ricordato, specie per la decorrenza e la scadenza quando si tratta di apertura di credito in conto corrente, che può comprendere tutti i motivi di concessione del credito agrario di esercizio ad eccezione di quelli per acquisto bestiame e macchine per il quale rimane obbligatorio l'uso della cambiale. Ritengo pertanto necessario un preciso richiamo nella legge e perciò, dopo il secondo comma del nuovo testo proposto dell'articolo 6, aggiungerei i seguenti altri commi:

« I prestiti di cui al numero 1 dell'articolo 3 derivanti da apertura di credito saranno privilegiati ai sensi dell'articolo 8 e potranno essere assistiti dal privilegio speciale di cui all'articolo 9.

« Alla validità ed efficacia del privilegio legale è necessario che l'atto di apertura di credito agrario in conto corrente acquisti data certa per effetto della registrazione presso lo Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo »

Il secondo emendamento che ho intenzione di proporre ha le seguenti giustificazioni: in base alle vigenti disposizioni di legge, i prestiti agrari sono sottoposti ad un diverso trattamento tributario a seconda dell'Istituto di credito dal quale vengono concessi.

Dal combinato disposto dell'articolo 21, 2º comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (modificato con il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, con la legge 7 aprile 1938, n. 378 e con la legge 17 novembre 1950, n. 1095) e del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, emerge che gli Istituti indicati nel 1º comma dell'articolo 13 e nell'articolo 14 di detta legge, nonchè il Meliorconsorzio, la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria, godono del regime dell'abbonamento, per tutte le tasse di ogni specie sugli affari, mentre gli altri Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi del 2º comma dell'articolo 13 della stessa legge, usufruiscono solo della riduzione alla metà delle ordinarie tasse di bollo, registro e ipotecarie. Per la registrazione degli atti costitutivi del privilegio convenzionale, come per la loro cancellazione, è dovuta, da tutti i suddetti Istituti, la tassa fissa minima.

L'attuale legislazione non pone quindi a soggetto l'operazione di credito a se stante, bensì l'Istituto che la concede e da ciò consegue che operazioni agrarie aventi una stessa natura, scontano un trattamento fiscale diverso a seconda dell'Istituto al quale l'agricoltore si rivolge per ottenerle.

È evidente la necessità di eliminare una tale sperequazione tributaria e di porre tutti gli Istituti che esercitano il credito agrario su di uno stesso piano, per quanto riguarda la misura delle tasse e delle imposte che si riferiscono a questa speciale forma di attività.

Nell'attesa che ciò possa raggiungersi in pieno in sede di riforma generale alla vigente legge sul credito agrario, sembra per intanto indispensabile pervenire all'auspicata unifor-

mità almeno in relazione all'attuale disegno di legge. A tal fine è sufficiente disporre che agli atti e alle formalità relative alle concessioni di prestiti agrari sotto tale forma di conto corrente, debba essere applicata la imposta fissa di registro, come del resto già sancito per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, numero 949 del « Piano dodecennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (articolo 13) e per gli atti di privilegio convenzionale (articolo 21, 1° comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760).

Per cui in fine del nuovo testo proposto per l'articolo 7 potrebbe essere aggiunto il seguente comma :

« Gli atti di apertura di credito agrario in conto corrente avranno lo stesso trattamento tributario previsto al 1° comma dell'articolo 21 per gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'articolo 9 ».

Il terzo ed ultimo emendamento ha le seguenti giustificazioni: mentre la cambiale agraria assicura la pronta esecutorietà ai fini del recupero del credito da essa rappresentato, il credito derivante da un'apertura di credito in conto corrente non è assistito da alcun titolo avente forza esecutiva. È vero che nel secondo comma del nuovo testo proposto dell'articolo 6 è previsto che l'apertura di credito può essere assistita da cambiali agrarie di garanzia (evidentemente « in bianco ») e quindi l'Azienda di credito potrebbe agire in base a tali cambiali, ma ciò frustrerebbe, almeno in parte, il fine che la legge vuol perseguire e cioè il basso costo del credito agli agricoltori. Infatti devesi tener presente che il bollo delle cambiali in bianco è due volte maggiore del bollo delle cambiali a sei mesi e quindi si avrebbe una sensibile maggiore spesa per il prestatario.

Si dovrebbe quindi escludere che gli Istituti di credito ricorranò in via normale a tale costosa forma di garanzia. Una pronta esecutorietà — nel caso d'insolvenza — potrebbe invece aversi mediante decreto di ingiunzione dell'Autorità giudiziaria competente; ma in merito alla richiesta ed al rilascio di questo c'è disparità di procedura tra le varie Aziende di credito.

Infatti, ai sensi dell'articolo 102 della legge bancaria, soltanto la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche

di interesse nazionale e le Casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni possono chiedere il decreto di ingiunzione in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei propri dirigenti. Le altre aziende di credito (e cioè quelle di credito ordinario, le banche popolari, le piccole casse di risparmio e le casse rurali) si trovano quindi in condizioni di inferiorità rispetto a quelle indicate in precedenza per quanto riguarda la rapidità della procedura ai fini di un eventuale recupero del proprio credito.

Sarebbe equo, in relazione alla speciale figura del credito agrario ed alla nuova forma di concessione di esso, prevista nel disegno di legge, che, almeno nel campo dell'esercizio del credito agrario tutte le aziende, aventi un certo patrimonio, venissero messe in condizioni di parità per quanto riguarda la procedura per l'eventuale recupero del prestito concesso mediante apertura di credito in conto corrente.

Quanto precede, sembra a me pienamente giustificare l'aggiunta di un comma, dopo il secondo comma del nuovo testo proposto dell'articolo 6, comma che potrebbe trovare posto dopo gli altri due precedentemente proposti, di cui ho già dato lettura; tale comma aggiuntivo potrebbe essere così formulato:

« Gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi degli articoli 13 e 14 che abbiano un capitale o patrimonio superiore ai 50 milioni possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto del conto corrente derivante dall'apertura di credito agrario, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'Istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito derivante dall'apertura di credito agrario in conto corrente è vero e liquido ».

Con questi emendamenti, come ho già chiesto, proporrei l'approvazione del provvedimento.

FORTUNATI. È stato chiesto il parere della Commissione dell'agricoltura?

BRACCESI, *relatore*. Sì, ma non l'ha ancora dato. Bisogna tener presente che ormai è

trascorso il termine perchè il disegno di legge è stato presentato nel mese di maggio.

RODA. Ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti che l'egregio collega Braccesi ci ha illustrato nella sua relazione, e che in linea di massima, salvo un più approfondito esame della materia, piuttosto complessa, approvo. Mi sembra peraltro che gli emendamenti del relatore sono tali da trasformare completamente la legge; guai se non vi fossero: anzichè un soccorso al credito agrario, ci saremmo trovati, con la legge, ad apportare un aggravio al credito agrario. Non ci si venga dunque a dire che la istituzione del conto corrente, così com'è previsto dal disegno di legge di proposta governativa, è una facilitazione al credito agrario. La concessione di un conto corrente, può essere o meno assistito da cambiali dell'agricoltore: per me non è una concessione; perchè una delle due: o si chiede una garanzia reale sulla concessione di conto corrente — e in questo caso si verrebbero ad addossare all'agricoltore maggiori oneri per la registrazione — o si esige per garanzia di questo conto corrente la cambiale agraria, ed allora non vedo quale concessione faccia la nuova legge. Questo dualismo è stato un po' sanato dagli emendamenti. Siccome la materia è molto complessa e noi non possiamo entrare in merito perchè ci manca una specifica competenza di tecnica bancaria, trattandosi di un settore di particolare importanza, ritengo che sia opportuno rinviare ad altra data l'esame del provvedimento, in modo da poter avere intanto una copia della pregevole relazione svolta dal collega Braccesi e degli emendamenti che egli stesso propone.

DE LUCA LUCA. A proposito di questo progetto desidero sottolineare alla Commissione come queste famose operazioni di credito agrario abbiano subito un andamento che non è certo adeguato agli scopi per i quali i vari istituti sono stati creati. Questo modo di procedere noi l'abbiamo denunciato anche al Ministro per l'agricoltura, in sede di discussione del bilancio; vi sono istituti bancari che in questo campo fanno ed hanno fatto grosse speculazioni.

Questo come premessa di carattere generale. Siccome naturalmente si parla di modificazioni riguardanti le operazioni di credito agrario, se noi vogliamo agevolare nell'interesse degli agricoltori, anche l'economia del nostro Paese, penso che il disegno di legge dovrebbe essere diverso di quello che è. Non abbiamo d'altronde il parere della Commissione di agricoltura e, nonostante che il provvedimento sia stato presentato di concerto con il Ministro per l'agricoltura, ho l'impressione che il ministro Colombo non lo conosca a fondo. Mi associo pertanto alla proposta del senatore Roda, tendente ad un rinvio che ci dia modo di rendere più completo l'esame del provvedimento.

FORTUNATI. Non riesco a comprendere i termini economici precisi: che cosa è che agevola l'apertura di un conto corrente? Viene concesso con facoltà discrezionale da parte degli Istituti di credito? Ed allora, siccome si tratta di un'apertura di conto corrente eventualmente assistito da cambiali, vorrei sapere come farà l'agricoltore ad ottenere l'apertura di conto corrente se non potrà offrire garanzie concrete e quale istituto aprirà un conto corrente se non avrà in mano queste garanzie. Sotto questo aspetto non riesco francamente a capire il significato politico ed economico del provvedimento.

CENINI. Posso dare dei chiarimenti. La convenienza, se ho ben capito, delle norme che costituiscono la sostanza più importante di questo disegno di legge e che riguardano le operazioni di conto corrente, sta in questo: mentre lo sconto delle cambiali suppone il pagamento anticipato degli interessi, per tutta la somma globale rappresentata dal credito, invece la concessione del conto corrente dà la possibilità al mutuario di prelevare man mano le somme che gli occorrono, e quindi pagare gli interessi per le somme e per il periodo che gli necessitano. Il beneficio c'è, e può anche essere un beneficio notevole. Per esempio: se io compio un'operazione di cinque milioni ed apro per questo un conto corrente e prelevo soltanto un milione, pago l'interesse non per i 5 milioni, ma solo per la somma prelevata.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)134^a SEDUTA (24 luglio 1957)

Può essere opportuno anche fare un'unica operazione, che però spesso viene scaglionata nel tempo. Il fatto poi che il credito possa essere assistito da cambiali agrarie, mi pare che sia una operazione normale, come avviene per altre operazioni di credito con cambiali a garanzia, perchè l'Istituto possa eventualmente, nel caso di insolvenza o per altre ragioni, agire nei confronti del mutuatario.

FORTUNATI. Che differenza c'è fra un agricoltore ed un industriale in fatto di conto corrente? Gli agricoltori non possono anche senza questa legge aprire un conto corrente?

BRACCESI, relatore. Le disposizioni vigenti non prevedono l'esercizio del conto corrente agrario; viene concesso ora con il disegno di legge in esame.

FORTUNATI. Ma come cittadino, anche l'agricoltore può avere un conto corrente?

PRESIDENTE. Certamente, lo può avere e forse l'avrà senz'altro. Ma il credito agrario è assistito da facilitazioni che non sono concesse ad altri.

TRABUCCHI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su quelle che sono le operazioni bancarie normali: lo sconto di cambiali e l'apertura di conti correnti. Quando un cittadino qualunque vuole un credito occasionale, va in banca e chiede un prestito, ammettiamo di centomila lire e la banca glielo dà, sotto forma di sconto: fa una cambiale di 100.000 lire a quattro mesi e dopo quattro mesi chiede che le venga versato un decimo, un ventesimo o due decimi della somma, rinnovando — se lo ritiene — l'effetto; questa è un'operazione normale di sconto. Invece, ci può essere un cittadino che ha bisogno di prelevare, versare, far pagare delle bollette di tasse ecc. e ragiona in questo modo: io non ho interesse a prendere a sconto dei denari sui quali pago il 10 per cento di interesse; deposito una somma su un libretto — che mi rende l'1 o nel migliore dei casi l'1 e mezzo per cento di interesse — mi viene concesso un credito — a seconda delle garanzie che posso offrire — fino ad una determinata somma, ed io posso compiere tutte

le operazioni che mi necessitano, ricevendo un piccolo tasso di interesse e addebitandomi, con un sistema di numeri calcolati in un determinato modo, gli interessi passivi. Questi conti correnti, a seconda della possidenza di mezzi del cittadino, possono essere concessi da una banca mediante il rilascio di una cambiale in bianco, a titolo di garanzia, oppure con una iscrizione ipotecaria su immobili, o anche con il rilascio di una lettera-contratto, in cui vi sono scritte un'infinità di condizioni che bisogna accettare, e che viene firmata da chi chiede il credito e da due avallanti. Dopo di che il conto corrente viene aperto e si possono compiere tutte le operazioni, talvolta anche con somme allo « scoperto », che la banca paga ugualmente salvo applicare l'interesse passivo e, se occorre, richiamare il correntista a rientrare nella normalità del credito concesso. Quando poi l'Istituto non intende più concedere ulteriormente il credito, manda l'estratto conto e chiede il saldo-conto. In caso di resistenza — se il conto è scoperto — da parte del debitore, l'Istituto bancario a mezzo del Presidente del Tribunale ingiunge il pagamento.

FORTUNATI. Il tasso di interesse è diverso sul conto in attivo e su quello passivo?

TRABUCCHI. Certamente è differente: quando il conto è scoperto e faccio un prelievo mi viene addebitato un tasso o se rilascio una cambiale ogni quattro mesi per scontarla pago un dato interesse; mentre con il conto corrente risparmio l'importo che dovrei spendere per l'acquisto delle cambiali. La banca, comunque, si ripaga del rischio che corre, appunto addebitando gli interessi sulle operazioni fatte dal correntista. Ma l'Istituto, secondo il Codice, deve dare quindici giorni di preavviso prima di chiudere il conto, tranne che non si facciano circolare degli assegni superiori al limite di credito concesso, per la quale cosa si può essere denunciati.

Ora se esaminiamo la situazione del credito agrario, nelle vigenti disposizioni che risalgono al 1927 vediamo che si riferiscono ad una epoca ormai superata in cui l'agricoltore andava presso la Cassa di risparmio e chiedeva

una cifra in prestito per la concimazione, per lavori, ecc. oppure si rivolgeva al Consorzio agrario (che svolge uguali funzioni) e chiedeva 10 quintali di perfosfati, cinque di concime misto, altri di semi di grano, e chiedeva un credito agrario per l'ammontare, ad esempio, di due milioni lasciando una cambiale agraria della quale gli facevano lo sconto; punto e basta. L'agricoltore prendeva tutto il denaro, faceva gli acquisti necessari, pagava gli operai, ecc. spendendo la somma man mano che ne aveva la necessità.

L'agricoltore dei tempi moderni, invece, ha bisogno di fare lo stesso lavoro del cittadino di cui ho parlato prima: cioè comprare, vendere, fare operazioni varie, avere maggiore libertà. Ed è quindi giusto che l'istituto del credito agrario si aggiorni e si attrezzi per le esigenze della vita moderna, la quale richiede tutto questo movimento. Il credito agrario ha un determinato privilegio, che è rilevante sui prodotti, sulle scorte, e può venire trascritto con una specie di ipoteca anche sul bestiame.

Che cosa succede allora? Che bisogna costringere questo conto corrente nei limiti del prestito agrario dall'inizio della coltivazione fino alla fine dell'anno agrario. Se si vuole un credito agrario maggiore, per cinque anni, ad esempio, si deve fare una convenzione; ma quello normale rientra nel ciclo produttivo di un anno o due al massimo. Allora era necessario fare una determinata norma di legge, che preveda quei privilegi speciali, la norma del decreto ingiuntivo, ecc.

Qui si tratta soltanto di permettere l'utilizzo di queste norme da parte degli agricoltori, con un sistema che ha pregi e difetti, ma che offre tuttavia notevoli vantaggi.

FORTUNATI. Credo che si possa arguire che la concessione del credito in conto corrente sarà sempre una facoltà discrezionale, mentre di fronte alla cambiali agrarie non sia possibile il rifiuto da parte della banca. Non vorrei fossero create maggiori facoltà di manovre discrezionali a seconda delle garanzie.

TRABUCCHI. Nulla è stato modificato a tal proposito, in quanto anche per i crediti agrari in conto corrente sarà seguita la consueta

procedura delle informazioni. Per quanto riguarda osservazioni che potrebbero essere eventualmente avanzate sul limite di lire 100 mila stabilito per le norme di sufficienza a tutti gli effetti del croce segno del debitore, ritengo opportuno far notare che tale cifra rappresenta l'equivalente rivalutato dei precedenti limiti di lire 5 mila e 10 mila, quest'ultimo risalente al 1949.

RODA. Vorrei chiedere di sopprimere, se possibile, tutte le formalità previste per il caso del segno di croce che si esigono con il provvedimento in discussione. Siamo in tema di credito agrario, cosicché il croce segno non vale per agricoltori di concetto, ma per contadini, che in massima parte non sanno nemmeno fare la loro firma e che vanno in banca a chiedere una somma esigua, sulle 50 mila lire. Le banche, è ovvio, conoscono bene tali contadini, per cui mi sembra veramente eccessivo, oltre alla giustificazione dei due testimoni — di cui del resto non vi dovrebbe essere nemmeno bisogno — pretendere l'intervento anche del notaio, o del sindaco o di altra autorità. Mi sembra cosa al di fuori di ogni fondamento logico. Si dirà che si opera a norma di legge; ma quando si vuol approvare un'altra legge saggia si può anche non tener conto delle norme precedenti.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accettare la proposta del senatore Roda significherebbe cambiare una disposizione di carattere generale. Evidentemente, sarebbe necessario un apposito provvedimento legislativo.

TRABUCCHI. Effettivamente il problema non è molto semplice. Possiamo formulare il voto che tale norma venga riveduta e modificata, ma non possiamo non tenerne conto sinché sarà operante.

PRESIDENTE. Condivido il parere del senatore Roda, ma convengo che non è possibile seguire una tale strada senza che il principio sia stato modificato con provvedimento legislativo. Pertanto è necessario mantenere la dizione usata nel disegno di legge in esame.

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)134^a SEDUTA (24 luglio 1957)

Domando ai senatori Roda e De Luca Luca se insistono nella loro proposta di rinvio.

RODA. Non insisto.

DE LUCA LUCA. Anche io non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Come è noto, il relatore senatore Braccesi ha proposto alcuni emendamenti aggiuntivi al testo del disegno di legge.

Metto in votazione il primo gruppo di tali emendamenti, consistente nell'aggiungere dopo il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 6, i seguenti altri tre commi:

« I prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 3, derivanti da apertura di credito, saranno privilegiati ai sensi dell'articolo 8 e potranno essere assistiti dal privilegio speciale di cui all'articolo 9.

« Alla validità ed efficacia del privilegio legale è necessario che l'atto di apertura del credito agrario in conto corrente acquisti data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo.

« Gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi degli articoli 13 e 14, che abbiano un capitale o patrimonio superiore ai 50 milioni, possono chiedere il decreto ingiunzione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto del conto corrente derivante dall'apertura di credito agrario, certificato conforme alle scritture da uno deidirenti dell'Istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito derivante dall'apertura di credito agrario in conto corrente è vero e liquido ».

(È approvato).

Metto ai voti l'altro emendamento consistente nell'aggiungere alla fine del nuovo testo dell'articolo 7 il seguente comma:

« Gli atti di apertura di credito agrario in conto corrente avranno lo stesso trattamento tributario previsto al primo comma dell'arti-

colo 21 per gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'articolo 9 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge che, in conseguenza degli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Articolo unico.

Gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono modificati come segue:

Art. 6. — I prestiti di cui all'articolo 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria avente per la estinzione dei prestiti stessi. Se la scadenza della cambiale è più breve, la cambiale stessa potrà essere rinnovata una o più volte, purchè la scadenza dell'ultima non venga a superare il termine suddetto.

I prestiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 2 potranno essere effettuati anche mediante apertura di credito agrario in conto corrente, eventualmente assistita da cambiali agrarie di garanzia. L'apertura di credito dovrà avere gli stessi termini di scadenza contemplati nell'articolo 5 per le operazioni a cui è destinata.

I prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 2, derivanti da apertura di credito saranno privilegiati ai sensi dell'articolo 8 e potranno essere assistiti dal privilegio speciale di cui all'articolo 9.

Alla validità ed efficacia del privilegio legale è necessario che l'atto di apertura di credito agrario in conto corrente acquisti data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circolazione è posto il fondo.

Gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi degli articoli 13 e 14 che abbiano un capitale o patrimonio superiore ai 50 milioni possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto del conto corrente derivante dalla apertura di credito agrario, certificato con-

forme alle scritturazioni; da uno dei dirigenti dell'Istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito derivante dall'apertura di credito agrario in conto corrente è vero è liquido.

I crediti di cui all'articolo 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o di altre ritenute idonee. L'Istituto mutuante potrà richiedere anche eventuali garanzie sussidiarie.

Qualora la natura, l'entità e le modalità delle operazioni lo consentano, i crediti potranno essere concessi anche mediante lo sconto di cambiali agrarie, rinnovabili ai sensi del primo comma del presente articolo, purchè l'operazione non abbia durata superiore ai cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dallo articolo 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7. — Le cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo precedente, sono equiparate, anche nell'efficienza esecutiva, alle cambiali ordinarie.

L'apertura di credito in conto corrente agrario è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 1842 e seguenti del Codice civile, relative all'apertura di credito bancario, in quanto applicabili. Tanto le cambiali agrarie, originarie e di rinnovo, quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente agrario, debbono contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale o nel contratto di apertura di credito in conto corrente agrario gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 100 mila, il croce segno del debitore, che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a' termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata dal Notaio o dal Sindaco o dal Giudice conciliatore; l'autenticazione è gratuita.

Tutte le disposizioni di legge vigenti per i prestiti agrari effettuati mediante sconto di cambiale agraria, valgono anche per i prestiti concessi sotto forma di apertura di credito agrario in conto corrente.

Gli atti di apertura di credito agrario in conto corrente avranno lo stesso trattamento tributario previsto al primo comma dell'articolo 21 per gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'articolo 9.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari